

ISTANZA DI INTERPELLO IN CARTA LIBERA

RACCOMANDATA A.R.(1)

All' Agenzia delle Entrate (2)  
Direzione Regionale del Veneto  
Via .....

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell' art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ telefono(3) \_\_\_\_\_, codice fiscale (4) \_\_\_\_\_, espone il seguente caso concreto e personale (5) accertati i seguenti fatti:

1. gli artt. 2 e 10 Cost. della Repubblica Italiana riconoscono i diritti dell' uomo, accettano le limitazioni della sovranità nazionale e impongono l' attuazione delle norme dell' ordinamento sovranazionale, compresa la "Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo" e i "Patti internazionale su diritti economici, sociali e culturali"; norme recepite dallo Stato italiano con legge propria (L.n.848/1955 e L.n.881/1977), che, in quanto fonte di rango sovraordinato e la cui negazione costituirebbe violazione della Costituzione (Cass. pen. 21/3/1975) e del diritto internazionale, sopravanzano la legge ordinaria e la Costituzione;
2. l' art.2 L. costituzionale n. 340 del 1971 ha riconosciuto costituzionalmente il "Popolo Veneto" e il suo diritto all' autogoverno testualmente sancendo che "*L'Autogoverno del Popolo Veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia*";
3. il combinato disposto di art.2 L. n. 340 del 1971, L.n. 881 del 1977 e artt. 3,4 C.P. hanno tolto alla sovranità dello Stato il territorio del Popolo Veneto in favore dell' amministrazione di "Autogoverno del Popolo Veneto"; tale amministrazione comprende la gestione delle ricchezze e del territorio del popolo veneto (L.n.881/1977);
4. la risoluzione 41 del 1998 del Consiglio Regionale del veneto ha riconosciuto la sovranità e il diritto di indipendenza del "Popolo Veneto", sebbene che ad un ente regionale, in quanto ente periferico statale vincolato negli scopi e nelle funzioni dalla legge statale, non spetti la rappresentanza del popolo veneto, come sancito dalla Cort.Cost. nella sentenza n.365 del 7/11/2007 ;
5. la L.n. 289 del 1986 ha recepito il diritto delle comunità locali all'Autogoverno e alla imposizione e raccolta autonoma dei tributi per le funzioni delegate, funzioni che al Popolo Veneto (art.2 L.n.340/1971) sono state restituite per intero comprese quelle di gestione del territorio, gestione delle entrate fiscali, sanzioni penali, civile e di qualunque rango in base alla legge n.881/1977;
6. la sentenza 20 febbraio 2008 n. 456 emessa dal Tribunale di Venezia (giudice Zacco) nella quale lo Stato italiano ha dichiarato il "**difetto assoluto di giurisdizione**" riguardo il territorio del Lombardo-Veneto attraverso la dichiarazione di nullità (actio nullitatis) per ragioni giuridiche degli atti di annessione del 1866, dimostra che, non avendo votato l' intera "Lombardia" nel 1866 e solo una piccola parte dei veneti, e poiché l' articolo unico della

legge 3 dicembre 1860 n.4497 ( legislazione in materia di plebisciti) disponeva: “Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Reali Decreti l’annessione allo Stato” di quelle Province pre-unitarie “nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio universale diretto, la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia costituzionale”, non era nemmeno nelle facoltà del Re quello di riconoscere l'annessione senza il voto libero di tutto il lombardo-veneto;

7. durante il Referendum monarchia/repubblica del 1946 furono esclusi dal voto circa 3 milioni di aventi diritto, in particolare i territori di Udine e Pordenone, Bolzano, Istria, Dalmazia, Isole Ioniche ed altri, in contrasto ai decreti luogotenenziali di indizione dei collegi, facendo venire meno la successione della Repubblica Italiana rispetto al Regno d'Italia, per cui è nullo il referendum del 1946 come dimostrato nella documentazione allegata alla istanza di Venezia cui suddetta sentenza 20 febbraio 2008.
8. l'articolo 1 della **Legge IVA – DPR 633 del 1972** afferma che *“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”*; il presupposto dell'imposta è la pretesa dell'amministrazione dello Stato Italiano di avere giurisdizione o competenza e sovranità su di un certo territorio. La qual cosa è differente dall'essere parte della Repubblica di un certo territorio. Infatti, i Comuni di Livigno e Campione, pur parte della Repubblica Italiana, non sono parte del territorio dello Stato e per questo non sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto come sancito dall'art.1 del DPR 633 del 1972, ed inoltre provvedono autonomamente alla raccolta e gestione dei propri tributi nel territorio: la pretesa dello Stato Italiano di avere giurisdizione legale sul territorio del popolo veneto a seguito dell'annessione è infondata fin dall'origine, in quanto, come dimostrato, il Commissario dei Savoia ricevette il territorio da persone non legittimate alla cessione , e per tanto manca fin dall'origine il titolo per la legittima competenza territoriale dello Stato Italiano sul territorio lombardo veneto. Essendo accertato che il territorio non è dello Stato, tributi, ammende e sanzioni di ogni tipo non sono esigibili da alcuna amministrazione dello stato o da esse delegato;
9. l'esercizio del diritto all’“autogoverno del popolo veneto” (art.2 L.n.340/1971) è stato messo in attuazione a partire dal luglio 1999 in base ai “patti” resi esecutivi dalla L.n.881/1977 i quali riconoscono al “popolo veneto” anche il diritto di “disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali” per cui ne consegue che anche secondo la legge vigente, lo Stato Italiano non ha giurisdizione nel territorio del popolo veneto che comprende i territori veneti del Lombardo-Veneto annesso nel 1866;
10. la costituzione e l'esercizio dell'Autogoverno del Popolo Veneto è stato indagato dalla procura della Repubblica di Padova nel 2000 e l'indagine si è conclusa con l'archiviazione richiesta dal magistrato Cherchi in quanto riconosciuto esercizio legittimo e non costituente reato;
11. l’accertamento del diritto all’Autogoverno del Popolo Veneto ai sensi e in applicazione dell’art. 2 e dell’art. 10 Cost. della Repubblica Italiana, nonché dell’art. 2 L.n. 340/1971, nonché della L.n. 881/1977 e della L.n. 289/1986 è dunque un fatto inoppugnabile per le leggi interne ed internazionali in base alle pronunce e al tacito assenso delle magistrature penali, civile e amministrative;

Per quanto detto, in base alla sentenza di Venezia e alle leggi vigenti, il Lombardo-Veneto non è territorio dello Stato analogamente ai comuni di Livigno e Campione che sono esenti dal pagamento di imposte allo Stato Italiano, pur essendo parte della Repubblica italiana.

Infatti la normativa IVA DPR 633/1972 all'art. 1 recita che “L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” e dato che il Lombardo-Veneto non è territorio dello stato, esso non è soggetto ad imposta IVA , tanto più che il “popolo veneto” ha una sua propria amministrazione finanziaria sullo stesso territorio costituita in base al combinato art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977.

In base alla sentenza del Tribunale di Venezia e alle leggi, lo scrivente interpellante, propendendo per l'interpretazione che vede “l'autogoverno del popolo veneto” come l'amministrazione competente alla riscossione dei tributi, lo scrivente propende per l'interpretazione della sentenza che ha ingenerato una situazione di incertezza del diritto e per tanto sospende il pagamento delle imposte all'amministrazione dello Stato attendendo il chiarimento da interpellato.

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente: esclusivamente per i residenti nel territorio del Lombardo-Veneto annesso nel 1866 ogni cittadino regolarmente iscritto alla Anagrafe di Autogoverno del Popolo Veneto, ossia cittadino del “popolo veneto”, ha diritto di pagare le imposte alla amministrazione di “Autogoverno del Popolo Veneto” secondo quanto da esso stabilito ; pertanto l'interpellante ritiene di dover adottare il seguente comportamento: sospensione dei versamenti e degli acconti dovuti alle amministrazioni dello Stato italiano e, successivamente al chiarimento interpretativo, pagamento delle imposte all'amministrazione con giurisdizione accertata sul territorio dedotta da quanto detto, anche in virtù del fatto che un anticipato pagamento all'ente errato nuocerebbe gravemente al contribuente nei propri diritti economici ed umani e negli interessi legittimi.

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L.n.212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma dell'interpellante

NOTE -----

12. L'istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata direttamente all'ufficio destinatario ovvero spedita mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento.

13. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane o del Territorio, scrivere alla Direzione Compartimentale competente per territorio della relativa Agenzia.

Per i tributi di competenza degli Enti locali, rivolgersi all'ente interessato (ad esempio, al Comune per l'ICI).

Nel caso di istanza proposta da amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a rilevanza nazionale, o da contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, indirizzare alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia.

14. Facoltativo. Se possibile, segnalare anche l'indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA per un più sollecito invio della risposta.

15. Eventualmente inserire qui “partita IVA.....”, e in tal caso la frase “rappresentante legale della società ..... con sede in ..... codice fiscale ..... e partita IVA.....”.

16. Descrivere tutte le circostanze di fatto la cui conoscenza è utile per formulare la risposta.

17. Esporre l'interpretazione che si vorrebbe dare alle norme.